

21/10/2021



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE
«CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE, L'ANTICIPAZIONE E LA
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A
VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA
LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163 PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 E
MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2017»**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la raccomandazione di riformulare l'art 3 comma 5), nei termini seguenti:

“Sia per gli organismi già finanziati nel triennio 2018-2020 sia per le «prime istanze triennali», la quota di contributo viene determinata in base ai dati dichiarati a consuntivo secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 10, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Fermo restando quanto sopra specificato, per il solo anno 2022, per gli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nel 2021, il contributo annuale concedibile, a preventivo, in sede di anticipazione tiene conto del contributo riconosciuto, mentre per le nuove istanze triennali non finanziate nel 2021 il contributo annuale concedibile, a preventivo, in sede di anticipazione, a ciascun organismo tiene conto del contributo riconosciuto nel settore di riferimento nel 2021. Nel bilancio di progetto possono essere valorizzati anche gli eventuali costi sostenuti per la tutela sanitaria di personale e pubblico”.

Roma, 21 ottobre 2021